

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2266 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per quanto riguarda talune scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca

[notificata con il numero C(2017) 8089]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 111 e 116,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 146 *undecies*;

considerando quanto segue:

- (1) I sistemi degli Stati membri dovrebbero essere in grado di scambiare dati sulle attività di pesca e messaggi contenenti i dati sulle vendite utilizzando la norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) in conformità degli articoli 146 *octies* e 146 *nonies* del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione ⁽³⁾ fissa le scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca.
- (3) Al fine di garantire la continuità delle operazioni è necessario stabilire un periodo transitorio durante il quale il formato in uso prima del 1° novembre 2017 e il formato basato sulla norma UN/CEFACT possano essere utilizzati per lo scambio di dati sia all'interno dell'Unione che tra gli Stati membri e i paesi terzi.
- (4) Occorre modificare le specifiche applicabili per rispondere alle richieste di dati sulle note di vendita e sulle dichiarazioni di assunzione in carico al fine di allineare tale procedura alle specifiche applicabili ad altre richieste di dati.
- (5) È quindi opportuno posticipare alcune scadenze stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per l'utilizzo di dette norme UN/CEFACT.
- (6) Nelle riunioni del gruppo di esperti sul controllo della pesca - gruppo di lavoro «ERS (sistema di registrazione e comunicazione elettronica) e gestione dei dati» - gli Stati membri hanno concordato sulla necessità di istituire un periodo transitorio, modificare le specifiche di cui sopra e posticipare alcune scadenze.
- (7) Il periodo transitorio è iniziato il 1° novembre 2017; è quindi necessario che la presente decisione si applichi con effetto retroattivo a decorrere da tale data.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138,

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 112 del 30.4.2011, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca (GUL 188 del 13.7.2016, pag. 26).

